



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.50 del Reg.	Oggetto: Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2016. Conferma di esenzione
Data: 23/04/2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore nove ed in prosieguo nella sede Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale**, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

		Presente	Assente
1) COPPI Domenico	Sindaco	si	
2) ORLANDO Lavinia	Vice Sindaco	si	
3) CALDARARO Giuseppina	Assessore		si
4) CAMPOSEO Pietro	Assessore	si	
5) PEDONE Gianvito	Assessore	si	
TOTALI		4	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Dott. Francesco Mancini**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

- ☒ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dr.Maurizio Raffaele Frugis, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- ☒ parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Su proposta del Sindaco, in base all'istruttoria tecnica svolta dal Settore Economico Finanziario.

PREMESSO che:

– l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.

– con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;

– detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1, comma 123, della legge 220/2010;

– l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;

– con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

– l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

– che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

CONSIDERATO che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. prevede che i Comuni deliberino il bilancio di previsione finanziario pluriennale entro il 31 dicembre e che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 (G.U. Serie Generale n. 254 del 31/10/2015), che ha disposto il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (GU Serie Generale n.55 del 7/3/2016), che ha disposto l'ulteriore differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 21/04/2007 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF che, in assenza di deliberazioni successive da parte dello stesso organo, si intende tacitamente conservato;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 20/05/2011 con cui si confermava, per l'anno 2011, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 27/02/2012 si modificava la predetta aliquota nella misura dello 0,8%;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale, n. 30 del 20/06/2013 si confermava, per l'anno 2013, l'aliquota nella misura dello 0,8% e si approvava il Regolamento con l'introduzione della soglia minima di esenzione;
- con successiva deliberazione del Commissario prefettizio n. 09 del 30/11/2013 si confermava quanto stabilito con precedente deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2013;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24/09/2014 è stata confermata la misura dell'aliquota di compartecipazione alla imposta sul reddito delle persone fisiche e relativa soglia di esenzione, come di seguito specificato:

Aliquota	Descrizione
esente	Esenzione per reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00 con precisazione che il limite di reddito non costituisce franchigia ,quindi se il reddito imponibile supera detta soglia l'imposta è dovuta per l'intero reddito con aliquota deliberata.
0,8%	Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 10.000,00

DATO ATTO che:

- l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute rendono necessaria la conferma della predetta aliquota volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 50 del 23.04.2016

- ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere, dunque, a confermare il gettito derivante da detto tributo nella misura dell'aliquota vigente, pari a € 800.000,00;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 208/2015;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore Economico-Finanziario;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime resa in forma palese:

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2016 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle misura di 0,8 punti percentuali, giusta quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24/09/2014, così come di seguito specificato:

aliquota	Descrizione
esente	Esenzione per reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000, con precisazione che il limite di reddito non costituisce franchigia, quindi se il reddito imponibile supera detta soglia l'imposta è dovuta per l'intero reddito con aliquota deliberata.
0,8%	Applicabile a scaglioni di reddito oltre 10.000,00

2. Di dare mandato al Capo Settore Economico finanziario di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2016.

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione resa in forma palese e stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 04/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 04/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Antonia Valentini

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.n.6593 del 04/05/2016, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2016 :

- ☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).
- ☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 04/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Antonia Valentini